

LA FEDERAZIONE ARTIGIANI PROVINCIALE (FAPIM)  
LA LAPAM PROVINCIALE  
LA FILZIAT-CGIL PROVINCIALE  
LA FULPIA-CISL PROVINCIALE,

in merito all'accordo provinciale 27 Gennaio 1972 per le aziende del settore "SALATURA E STAGIONATURA PROSCIUTTI E AFFINI nonché PICCOLI MACELLI E PICCOLE IMPRESE ESERCENTI LAVORI COMPLEMENTARI E SUSSIDIARI DELLE ATTIVITA' DELLE CONSERVE ANIMALI",

hanno convenuto di stendere la seguente CIRCOLARE INTERPRETATIVA per quanto riguarda le ferie e l'integrazione per infortunio sul lavoro.

### CIRCOLARE INTERPRETATIVA

#### F E R I E

L'art.6 dell'accordo provinciale succitato stabilisce 25 giorni di calendario di ferie per l'anno in corso e 30 giorni di calendario di ferie per i prossimi anni, salvo condizioni di miglior favore già acquisite.

#### 1°) PER L'ANNO IN CORSO, CIOE' 25 GIORNI DI CALENDARIO DI FERIE

- a) SE GODUTE IN CONTINUITA': (ad esempio dal 1° al 25 del mese con ripresa del lavoro il 26)
- in caso di orario di lavoro distribuito su cinque giorni, il lavoratore avrà diritto al pagamento di tutti i giorni lavorativi nella misura di 8 ore al giorno e 40 settimanali;
  - in caso di orario di lavoro distribuito su sei giorni settimanali, il lavoratore avrà diritto al pagamento dei giorni lavorativi cadenti nel periodo feriale nella misura di ore 6,67 al giorno e 40 ore settimanali.

In altre parole quindi, sia nell'uno che nell'altro caso, il lavoratore avrà sempre diritto al pagamento di 40 ore di ferie per ogni settimana intera compresa nel periodo.

- b) SE GODUTE IN CONTINUITA' PER 2 SETTIMANE INTERE E FRAZIONATE PER I RESTANTI GIORNI, il lavoratore avrà diritto, in ogni caso, al pagamento di 2 settimane di ferie (pari a 14 giorni di calendario), vale a dire di 80 ore di retribuzione, cioè 40 ore per ogni settimana, ed, inoltre,
- in caso di orario di lavoro distribuito su cinque giorni, di altri 8 giorni di ferie (pari a 11 giorni di calendario), ricavate come segue: giorni 11 diviso il coefficiente 1,4 = giorni 8, a 8 ore di retribuzione giornaliera, da godersi in giorni lavorativi, esclusi il sabato e la domenica;
  - in caso di orario di lavoro distribuito su sei giorni settimanali, di altri 9 giorni di ferie (pari a 11 giorni di calendario), ricavate come segue: giorni 11 diviso il coefficiente 1,2 = giorni 9, a 6,67 ore di retribuzione giornaliera, da godersi in giorni lavorativi, escluse le domeniche.

#### 2°) PER I PROSSIMI ANNI, CIOE' 30 GIORNI DI CALENDARIO DI FERIE, il criterio sarà analogo ai precedenti 25 giorni di calendario di ferie, rapportato però alla nuova superiore misura dei 30 giorni, per cui se ne ricaveranno i seguenti dati:

- se godute in continuità, ad esempio dal 1° al 30 del mese, al lavoratore sarà retribuita la normale mensilità, come se avesse lavorato all'orario normale di 40 ore settimanali;
- nel caso di godimento in continuità per 2 settimane e frazionate per i restanti giorni, il lavoratore avrà diritto al pagamento di 2 setti

mane (pari a 14 giorni di calendario) e cioè 80 ore di retribuzione (40 ore ogni settimana) e poi ancora ai restanti 16 giorni di calendario, pari a 12 giorni lavorativi in caso di orario settimanale distribuito su 5 giorni, da godersi in giorni lavorativi, esclusi il sabato e la domenica, retribuiti in base a 8 ore al giorno; nel caso invece di distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni settimanali i precedenti 16 giorni di calendario sono rapportati a 14 giorni lavorativi (escluse le domeniche) e retribuite in base a 6,67 ore giornaliere.

#### CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Sempre per quanto riguarda le ferie, il lavoratore che già godeva di 21 giorni lavorativi di ferie previste dal vecchio contratto, ora, per l'anno 1972, proprio per le condizioni di miglior favore acquisite, godrà di 29 giorni di calendario (giorni 21 lavorativi diviso 5 giorni settimanali = 4 settimane + 1 giorno pari a 29 giorni di calendario) alle stesse modalità previste al precedente punto 1°).

A partire dal prossimo anno, anche questi lavoratori godranno di 30 giorni di calendario di ferie, come tutti gli altri.

#### INTEGRAZIONE INFORTUNIO SUL LAVORO

Le percentuali riportate in calce all'art.21 dell'accordo provinciale suscitato, sono da ritenersi indicative, onde permettere l'erogazione degli anticipi di cui all'ultimo comma del suddetto articolo, in quanto la norma prevede che l'azienda deve integrare quanto manca dal salario netto che il lavoratore avrebbe dovuto percepire se avesse lavorato normalmente, per cui, a seconda del giorno della settimana in cui il lavoratore cade in infortunio, tali percentuali modificano. Pertanto il saldo deve essere fatto dietro presentazione della ricevuta INAIL, onde potere fare il conteggio esatto delle differenze spettanti.

p.LA FEDERAZIONE ARTIGIANI  
(Franco Bianchini)

p.LA LAPAM  
(Giuseppe Tazzioli)

p.LA FULPIA-CISL  
(Rino Baraldi)

p.LA FILZIAT-CGIL  
(Renzo Montorsi)

Modena, 26/4/1972

LA FEDERAZIONE ARTIGIANI PROVINCIALE (FAPIM)  
LA LAPAM PROVINCIALE  
LA FILZIAT-CGIL PROVINCIALE  
LA FULPIA-CISL PROVINCIALE,

in merito all'accordo provinciale 27 Gennaio 1972 per le aziende del settore "SALATURA E STAGIONATURA PROSCIUTTI E AFFINI nonchè PICCOLI MACELLI E PICCOLE IMPRESE ESERCENTI LAVORI COMPLEMENTARI E SUSSIDIARI DELLE ATTIVITA' DELLE CONSERVE ANIMALI",

hanno convenuto di stendere la seguente CIRCOLARE INTERPRETATIVA per quanto riguarda le ferie e l'integrazione per infortunio sul lavoro.

#### CIRCOLARE INTERPRETATIVA

#### F E R I E

L'art.6 dell'accordo provinciale succitato stabilisce 25 giorni di calendario di ferie per l'anno in corso e 30 giorni di calendario di ferie per i prossimi anni, salvo condizioni di miglior favore già acquisite.

#### 1°) PER L'ANNO IN CORSO, CIOE' 25 GIORNI DI CALENDARIO DI FERIE

a) SE GODUTE IN CONTINUITA': (ad esempio dal 1° al 25 del mese con ripresa del lavoro il 26)

- in caso di orario di lavoro distribuito su cinque giorni, il lavoratore avrà diritto al pagamento di tutti i giorni lavorativi nella misura di 8 ore al giorno e 40 settimanali;
- in caso di orario di lavoro distribuito su sei giorni settimanali, il lavoratore avrà diritto al pagamento dei giorni lavorativi cadenti nel periodo feriale nella misura di ore 6,67 al giorno e 40 ore settimanali.

In altre parole quindi, sia nell'uno che nell'altro caso, il lavoratore avrà sempre diritto al pagamento di 40 ore di ferie per ogni settimana intera compresa nel periodo.

b) SE GODUTE IN CONTINUITA' PER 2 SETTIMANE INTERE E FRAZIONATE PER I RESTANTI GIORNI, il lavoratore avrà diritto, in ogni caso, al pagamento di 2 settimane di ferie (pari a 14 giorni di calendario), vale a dire di 80 ore di retribuzione, cioè 40 ore per ogni settimana, ed, inoltre,

- in caso di orario di lavoro distribuito su cinque giorni, di altri 8 giorni di ferie (pari a 11 giorni di calendario), ricavate come segue: giorni 11 diviso il coefficiente 1,4 = giorni 8, a 8 ore di retribuzione giornaliera, da godersi in giorni lavorativi, esclusi il sabato e la domenica;
- in caso di orario di lavoro distribuito su sei giorni settimanali, di altri 9 giorni di ferie (pari a 11 giorni di calendario), ricavate come segue: giorni 11 diviso il coefficiente 1,2 = giorni 9, a 6,67 ore di retribuzione giornaliera, da godersi in giorni lavorativi, escluse le domeniche.

2°) PER I PROSSIMI ANNI, CIOE' 30 GIORNI DI CALENDARIO DI FERIE, il criterio sarà analogo ai precedenti 25 giorni di calendario di ferie, rapportato però alla nuova superiore misura dei 30 giorni, per cui se ne ricaveranno i seguenti dati:

- se godute in continuità, ad esempio dal 1° al 30 del mese, al lavoratore sarà retribuita la normale mensilità, come se avesse lavorato all'orario normale di 40 ore settimanali;
- nel caso di godimento in continuità per 2 settimane e frazionate per i restanti giorni, il lavoratore avrà diritto al pagamento di 2 setti

mane (pari a 14 giorni di calendario) e cioè 80 ore di retribuzione (40 ore ogni settimana) e poi ancora ai restanti 16 giorni di calendario, pari a 12 giorni lavorativi in caso di orario settimanale distribuito su 5 giorni, da godersi in giorni lavorativi, esclusi il sabato e la domenica, retribuiti in base a 8 ore al giorno; nel caso invece di distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni settimanali i precedenti 16 giorni di calendario sono rapportati a 14 giorni lavorativi (escluse le domeniche) e retribuite in base a 6,67 ore giornaliera.

#### CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Sempre per quanto riguarda le ferie, il lavoratore che già godeva di 21 giorni lavorativi di ferie previste dal vecchio contratto, ora, per l'anno 1972, proprio per le condizioni di miglior favore acquisite, godrà di 29 giorni di calendario (giorni 21 lavorativi diviso 5 giorni settimanali = 4 settimane + 1 giorno pari a 29 giorni di calendario) alle stesse modalità previste al precedente punto 1°).

A partire dal prossimo anno, anche questi lavoratori godranno di 30 giorni di calendario di ferie, come tutti gli altri.

#### INTEGRAZIONE INFORTUNIO SUL LAVORO

Le percentuali riportate in calce all'art. 21 dell'accordo provinciale succitato, sono da ritenersi indicative, onde permettere l'erogazione degli anticipi di cui all'ultimo comma del suddetto articolo, in quanto la norma prevede che l'azienda deve integrare quanto manca dal salario netto che il lavoratore avrebbe dovuto percepire se avesse lavorato normalmente, per cui, a seconda del giorno della settimana in cui il lavoratore cade in infortunio, tali percentuali modificano. Pertanto il saldo deve essere fatto dietro presentazione della ricevuta INAIL, onde potere fare il conteggio esatto delle differenze spettanti.

p.LA FEDERAZIONE ARTIGIANI  
(Franco Bianchini)

p.LA LAPAM  
(Giuseppe Tazzioli)

p.LA FULPIA-CISL  
(Rino Baraldi)

p.LA FILZIAT-CGIL  
(Renzo Montorsi)

Modena, 26/4/1972